Parlamento europeo
2014-2019

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2016/0402(COD)

11.9.2017

PROGETTO DI PARERE

della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al quadro giuridico e operativo della carta elettronica europea dei servizi introdotta dal regolamento ... [regolamento ESC]
(COM(2016)0823 – C8-0013/2017 – 2016/0402(COD))

Relatore per parere: Michaela Šojdrová

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) L'obiettivo principale della carta elettronica europea dei servizi è introdurre una procedura uniforme e semplificata per i prestatori di servizi desiderosi di ampliare la fornitura di servizi oltre frontiera nel mercato interno. La carta elettronica rappresenta un certificato elettronico attestante che il prestatore di servizi è legalmente stabilito in uno Stato membro (lo Stato membro di origine). Gli Stati membri ospitanti in cui un prestatore di servizi è interessato a espandersi non dovrebbero inoltre applicare ai titolari di una carta elettronica i loro regimi di autorizzazione o notifica preventiva istituiti dalla legislazione nazionale per il controllo dell'accesso alle attività di servizi o del loro esercizio, già oggetto di controllo prima dell'emissione della carta elettronica europea dei servizi.	(12) L'obiettivo principale della carta elettronica europea dei servizi***, il cui uso ha carattere facoltativo,*** è introdurre una procedura uniforme e semplificata per i prestatori di servizi desiderosi di ampliare la fornitura di servizi oltre frontiera nel mercato interno. La carta elettronica rappresenta un certificato elettronico attestante che il prestatore di servizi è legalmente stabilito in uno Stato membro (lo Stato membro di origine). Gli Stati membri ospitanti in cui un prestatore di servizi è interessato a espandersi non dovrebbero inoltre applicare ai titolari di una carta elettronica i loro regimi di autorizzazione o notifica preventiva istituiti dalla legislazione nazionale per il controllo dell'accesso alle attività di servizi o del loro esercizio, già oggetto di controllo prima dell'emissione della carta elettronica europea dei servizi.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) Una carta elettronica europea dei servizi dovrebbe essere valida per un	(42) Una carta elettronica europea dei servizi dovrebbe essere valida per un

periodo ***indeterminato***, fatti salvi, in relazione ai servizi transfrontalieri a titolo temporaneo, gli effetti delle deroghe per casi individuali a norma della direttiva 2006/123/CE.	periodo ***di 24 mesi e poter essere rinnovata automaticamente per la stessa durata un numero illimitato di volte***, fatti salvi, in relazione ai servizi transfrontalieri a titolo temporaneo, gli effetti delle deroghe per casi individuali a norma della direttiva 2006/123/CE. ***Il processo di rinnovo dovrebbe comprendere un controllo della validità delle informazioni relative al prestatore di servizi.***

Or. en

Motivazione

La carta elettronica dovrebbe essere limitata nel tempo e rinnovabile; essa rappresenta il miglior meccanismo di controllo effettivo sui prestatori di servizi e sulle informazioni che essi forniscono riguardo a se stessi.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) Una carta elettronica europea dei servizi dovrebbe tuttavia essere sospesa dall'autorità di coordinamento che l'ha rilasciata qualora al prestatore di servizi fosse proibito, in via temporanea, prestare i servizi in questione. La sospensione dovrebbe durare fino a quando il divieto è in vigore. Una carta elettronica europea dei servizi dovrebbe essere revocata dall'autorità di coordinamento che l'ha rilasciata qualora le condizioni per il suo rilascio o per la sua validità, come prova di legittimità della fornitura di servizi nello Stato membro ospitante, non fossero più soddisfatte. Una decisione definitiva che stabilisce che un titolare della carta elettronica ha reso false dichiarazioni come prestatore di servizi e che, a norma del diritto nazionale dello Stato membro d'origine o ospitante, è considerato un lavoratore subordinato dovrebbe portare alla revoca della carta elettronica europea	(43) Una carta elettronica europea dei servizi dovrebbe tuttavia essere sospesa dall'autorità di coordinamento che l'ha rilasciata qualora al prestatore di servizi fosse proibito, in via temporanea, prestare i servizi in questione. La sospensione dovrebbe durare fino a quando il divieto è in vigore. Una carta elettronica europea dei servizi dovrebbe essere revocata dall'autorità di coordinamento che l'ha rilasciata qualora le condizioni per il suo rilascio o per la sua validità, come prova di legittimità della fornitura di servizi nello Stato membro ospitante, non fossero più soddisfatte. Una decisione definitiva che stabilisce che un titolare della carta elettronica ha reso false dichiarazioni come prestatore di servizi e che, a norma del diritto nazionale dello Stato membro d'origine o ospitante, è considerato un lavoratore subordinato dovrebbe portare alla revoca della carta elettronica europea

dei servizi in questione. Allo stesso modo, i casi di utilizzo di informazioni o documenti fraudolenti, inesatti o falsi nel contesto del rilascio di una carta elettronica europea dei servizi dovrebbero incidere sulla validità della carta elettronica.	dei servizi in questione. Allo stesso modo, i casi di utilizzo di informazioni o documenti fraudolenti, inesatti o falsi nel contesto del rilascio di una carta elettronica europea dei servizi dovrebbero incidere sulla validità della carta elettronica. ***Al fine di evitare l'esistenza di informazioni inesatte o fraudolente, il prestatore di servizi dovrebbe essere tenuto ad aggiornare regolarmente le informazioni contenute sulla carta. Il fatto di fornire informazioni false sulla carta elettronica dovrebbe essere passibile di un'ammenda fissata dagli Stati membri.***

Or. en

Motivazione

La penalizzazione in caso di informazioni false è un requisito necessario ai fini di una migliore prevenzione dei comportamenti fraudolenti.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Uno Stato membro ospitante non può imporre un regime di autorizzazione preventiva, un regime di notifica preventiva o un requisito di stabilimento al titolare di una carta elettronica europea dei servizi ***precedentemente rilasciata*** per la prestazione transfrontaliera temporanea di servizi come condizione per la prestazione di servizi nel proprio territorio.	1. Uno Stato membro ospitante non può imporre un regime di autorizzazione preventiva, un regime di notifica preventiva o un requisito di stabilimento al titolare di una carta elettronica europea dei servizi per la prestazione transfrontaliera temporanea di servizi come condizione per la prestazione di servizi nel proprio territorio.

Or. en

Motivazione

Formulazione ridondante.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Uno Stato membro ospitante non può imporre un regime di autorizzazione preventiva o un regime di notifica preventiva al titolare di una carta elettronica europea dei servizi ***precedentemente rilasciata*** per lo stabilimento come condizione per lo stabilimento nel proprio territorio attraverso una succursale, un'agenzia o un ufficio situato nel proprio territorio.	2. Uno Stato membro ospitante non può imporre un regime di autorizzazione preventiva o un regime di notifica preventiva al titolare di una carta elettronica europea dei servizi per lo stabilimento come condizione per lo stabilimento nel proprio territorio attraverso una succursale, un'agenzia o un ufficio situato nel proprio territorio.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Uno Stato membro ospitante si astiene dall'imporre ai titolari di una carta elettronica europea dei servizi ***precedentemente rilasciata*** requisiti diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, il cui rispetto è stato o si ritiene sia stato verificato a norma degli articoli da 11 a 13.	3. Uno Stato membro ospitante si astiene dall'imporre ai titolari di una carta elettronica europea dei servizi requisiti diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, il cui rispetto è stato o si ritiene sia stato verificato a norma degli articoli da 11 a 13.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4 – punto v bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	v bis) i requisiti relativi a misure riguardanti i lavoratori distaccati in

conformità dell'articolo 9 della direttiva 2014/67/UE.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire la relazione con la direttiva di applicazione sul distacco dei lavoratori, che è pertinente per le notifiche segnatamente nell'industria edilizia.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Una carta elettronica europea dei servizi è valida per un periodo ***indeterminato***, a meno che non venga sospesa, revocata o annullata, a norma degli articoli da 15 a 17.	Una carta elettronica europea dei servizi è valida per un periodo ***di 24 mesi ed è rinnovabile automaticamente un numero illimitato di volte***, a meno che non venga sospesa, revocata o annullata, a norma degli articoli da 15 a 17. ***Il processo di rinnovo è avviato dall'autorità di coordinamento interessata e comprende un controllo della validità delle informazioni relative al prestatore di servizi. Il prestatore di servizi fornisce informazioni aggiornate se l'autorità di coordinamento interessata gli chiede di farlo. L'autorità di coordinamento effettua, se del caso, controlli e ispezioni al fine di accertare il verificarsi di eventi che possono portare alla sospensione o alla revoca della carta elettronica europea dei servizi a norma dell'articolo 15 o 16.***

Or. en

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine, dopo il completamento dei compiti di cui al paragrafo 1, trasmette senza indugio la domanda all'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante, con informazione al richiedente.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se lo Stato membro ospitante non solleva obiezioni a norma del paragrafo 1, l'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine rilascia la carta elettronica europea dei servizi senza indugio allo scadere del nuovo termine risultante dall'applicazione del paragrafo 2. ***In assenza di obiezioni a norma del paragrafo 1, secondo comma, e in mancanza di una decisione da parte dell'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine alla scadenza del nuovo termine risultante dall'applicazione del paragrafo 2, la carta elettronica europea dei servizi si considera rilasciata dallo Stato membro d'origine nei termini comunicati allo Stato membro ospitante conformemente all'articolo 11, paragrafo 2.***	Se lo Stato membro ospitante non solleva obiezioni a norma del paragrafo 1, l'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine rilascia la carta elettronica europea dei servizi senza indugio allo scadere del nuovo termine risultante dall'applicazione del paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

La carta elettronica non è uno strumento obbligatorio di prestazione di servizi e la sua mancanza non può impedire al prestatore di fornire il servizio. Le autorità dovrebbero pertanto avere il controllo completo sul suo rilascio. Un sistema in base al quale la carta si

considera rilasciata potrebbe essere fuorviante e presentare il rischio di abusi.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Lo Stato membro informa ***immediatamente*** il richiedente e l'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine del regime di autorizzazione preventiva o di notifica preventiva in questione, delle condizioni che il richiedente è tenuto a rispettare e della loro necessità e proporzionalità.	***Al più tardi quattro settimane dal ricevimento della domanda*** lo Stato membro informa il richiedente e l'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine del regime di autorizzazione preventiva o di notifica preventiva in questione, delle condizioni che il richiedente è tenuto a rispettare e della loro necessità e proporzionalità.

Or. en

Motivazione

A fini di maggiore chiarezza e certezza del diritto, è opportuno fissare un termine preciso entro il quale le autorità devono agire.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Nel caso in cui lo Stato membro ospitante, allo scadere dei termini di reazione di cui ai paragrafi 2 e 4, non richieda la conformità alle condizioni di cui al paragrafo 1 o non adotti la decisione di rilasciare la carta elettronica europea dei servizi a norma del paragrafo 4, la carta elettronica europea dei servizi si considera rilasciata dallo Stato membro ospitante nei termini comunicati allo stesso conformemente all'articolo 11, paragrafo 2.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine di specificare la procedura da seguire dall'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante per chiedere chiarimenti o informazioni supplementari allo Stato membro d'origine di cui al paragrafo 5***, e per modificare, se necessario, i termini di cui ai paragrafi 1 e 4***.	7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine di specificare la procedura da seguire dall'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante per chiedere chiarimenti o informazioni supplementari allo Stato membro d'origine di cui al paragrafo 5.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di coordinamento che hanno rilasciato una carta elettronica europea dei servizi europei revochino tutte le carte elettroniche rilasciate allo stesso prestatore e per le stesse attività di servizi nel caso in cui il prestatore:	3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di coordinamento che hanno rilasciato una carta elettronica europea dei servizi europei revochino ***con mezzi elettronici, attraverso il sistema IMI,*** tutte le carte elettroniche rilasciate allo stesso prestatore e per le stesse attività di servizi nel caso in cui il prestatore:

Or. en

Motivazione

La procedura di revoca dovrebbe avvenire attraverso il sistema appropriato e riconosciuto.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Il titolare di una carta elettronica europea dei servizi può chiedere in qualsiasi momento l'annullamento della ***sua*** carta elettronica europea dei servizi ***precedentemente rilasciata*** all'autorità di coordinamento che l'ha rilasciata.	6. Il titolare di una carta elettronica europea dei servizi può chiedere in qualsiasi momento***, con mezzi elettronici,*** l'annullamento della carta elettronica europea dei servizi all'autorità di coordinamento che l'ha rilasciata.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 7 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri possono infliggere un'ammenda al prestatore di servizi che fornisca informazioni le quali, all'atto dell'ispezione, risultino non essere corrette.

Or. en